

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5282 del 17/09/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Baricella (BO), Via Savena Abbandonato n. 3, richiesta dalla società ENERLAND SOCIETA' AGRICOLA SRL per l'attività di produzione di biometano per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5479 del 17/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno diciassette SETTEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Baricella (BO), Via Savena Abbandonato n. 3, richiesta dalla società ENERLAND SOCIETA' AGRICOLA SRL per l'attività di produzione di biometano per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale IP. 2867/2015 Num. 1613 PG.80127 del 19/06/2015, adottata dalla Città Metropolitana di Bologna e rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura e con scadenza di validità in data 18/06/2030 alla società ENERLAND SOCIETA' AGRICOLA SRL (C.F. 02702671203 e P.IVA 02702671203), per area di gestione dell'attività di produzione energia elettrica mediante combustione del biogas originato dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto svolta presso l'impianto in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Baricella};

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura in data 04/04/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/66452 del 08/04/2025 (**pratica Sinadoc 14441/2025**) dal procuratore della società ENERLAND SOCIETA' AGRICOLA SRL (C.F. 02702671203 e P.IVA 02702671203), con sede legale in Comune di Castenaso (BO), Via Tosarelli n. 23, per la conversione dell'impianto di digestione anaerobica alla produzione di biometano e contestuale Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) vigente rilasciata per l'attività di produzione energia elettrica mediante combustione del biogas originato dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto svolta presso l'impianto ivi ubicato, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Baricella};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per conversione dell'esistente impianto di produzione di energia elettrica mediante combustione del biogas originato dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto in impianto per la produzione di biometano sempre dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di :

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.

- *"DECRETO ODORI", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.*

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante *"Norme in materia ambientale"* - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."*, in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*.
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)"*.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005"*.

Utilizzazione Agronomica degli Effluenti di allevamento e del digestato

- D.Lgs. 152/2006 recante *"Norme in materia ambientale"* - Parte Terza - Sezione II - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi.
- L.R. 6 marzo 2007, n. 4 *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali"* -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 febbraio 2016, recante *"Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"*.
- Regolamento Regionale n. 2/2024 *"Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue"*
- Regolamento Regionale n. 3/2017 per quanto previsto all'art. 57 comma 2 del Regolamento Regionale 2/2024.
- Riguardo alle acque di vegetazione dei frantoi la norma nazionale è la L. 574/96, l'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e la D.G.R. Emilia-Romagna n. 1395 del 09/10/2006.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE con nota PG/2025/75113 del 18/04/2025, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2025/111391 del 19/06/2025, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/111962 del 20/06/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Baricella, Consorzio della Bonifica Renana e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere idraulico per la matrice scarichi in acque superficiali del Consorzio di Bonifica Renana (PG/2025/127065 del 15/07/2025);
- Nulla Osta urbanistico edilizio del Comune di Baricella (PG/2025/128816 del 17/07/2025);
- Parere per la matrice acustica del Comune di Baricella (PG/2025/128816 del 17/07/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice scarichi in acque superficiali ed emissioni in atmosfera (PG/2025/145088 del 11/08/2025).

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aooibo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 543,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 221,00.
- Allegato B - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa 12.2.3.1 pari a € 26,00.
- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato D - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente la società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società ENERLAND SOCIETA' AGRICOLA SRL, per l'esercizio dell'attività di produzione di biometano originato dalla digestione anaerobica di biomasse vegetali non costituenti rifiuto svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società ENERLAND SOCIETA' AGRICOLA SRL (C.F. 02702671203 e P.IVA 02702671203) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Baricella, Via Savena Abbandonato n. 3, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Effluenti allevamento	Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di dilavamento"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna;
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna;
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Baricella con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP. 2867/2015 Num. 1613 PG.80127 del 19/06/2015, con scadenza di validità in data 18/06/2030 e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura di provvedere alla revoca del provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del

SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Baricella e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Enerland Società Agricola S.r.l.
Comune di Baricella (BO), via Savena Abbandonato n. 3

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

Premesso che le modifiche apportate all'impianto non variano la tipologia di reflujo avviato allo scarico, in quanto verranno scaricate in acque superficiali (fossi di campagna afferenti al bacino dello scolo Lorgana) solo le acque meteoriche costituite dall'unione delle acque meteoriche tal quali, raccolte sulle aree non soggette a dilavamento sporcante, e le meteoriche di seconda pioggia eccedenti il trattamento di depurazione delle prime piogge.

Le acque meteoriche ricadenti sulle aree dell'impianto vengono raccolte ed incanalate verso l'impianto di trattamento delle prime piogge, indicato nella relazione tecnica come di sedimentazione e disoleazione, di nuova realizzazione della capacità di 94.5 m³. in grado di trattare i primi 5 mm di pioggia ricadente sull'area impermeabilizzata di 12.651 m²

Considerato che la prima pioggia depurata viene riutilizzata all'interno del ciclo produttivo, si ritiene adeguata la predisposizione di una sezione di disoleazione a valle del trattamento di sedimentazione, al fine di preservare la qualità dell'apporto idrico inviato all'utilizzo produttivo.

Permane l'esclusione di produzione di reflui di origine domestica, vista l'assenza di locali di servizio.

1. Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico denominato S1 in acque superficiali (Canale della Botte poi fiume Reno) classificato come "scarico di acque reflue di dilavamento" provenienti dal "*bacino di laminazione 1*" e costituite ed originate dalla quota di acque meteoriche eccedenti l'impianto di prima pioggia

Scarico S2

Scarico denominato S2 in acque superficiali (fosso di campagna ad ovest dell'impianto) classificato come "scarico di acque meteoriche" provenienti dal "*bacino di laminazione 2*" e costituite ed originate da una quota di acque meteoriche ricadenti all'esterno dell'installazione

2. Prescrizioni

- a) Dotare l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia di un disoleatore opportunamente dimensionato; la modifica apportata al sistema di depurazione, da effettuare entro 6 mesi dal rilascio dell'AUA, dovrà essere documentata e conservata unitamente all'atto di autorizzazione;
- b) A monte dei 2 punti di scarico delle acque meteoriche nel reticolo delle acque superficiali dovranno essere installati idonei pozzetti di ispezione/controllo, dotati ciascuno di un sistema di intercettazione manuale dello scarico (saracinesca/paratia), da utilizzarsi in caso di sversamenti accidentali o per la raccolta di estinguenti in caso di incendio;
- c) Effettuare la manutenzione e pulizia, almeno annuale, della vasca di trattamento delle acque di prima pioggia posta a servizio della rete di raccolta delle acque di dilavamento piazzali. I fanghi di supero dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata e la relativa documentazione dovrà essere conservata e messa a disposizione degli organi di controllo;
- d) Tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
- e) Siano eseguiti periodici interventi di manutenzione delle sponde dei fossi recettori a valle dei punti di scarico, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea che fosse di intralcio al normale e regolare deflusso delle acque verso il reticolo superficiale;
- f) Lo scarico in acque superficiali non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
- g) Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, indicate dal Consorzio della Bonifica Renana quale Soggetto gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dallo stabilimento, contenute nel parere idraulico Prot.n. 11012 del 14/07/2025 nonché di eventuali ulteriori specifici atti di concessione e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
- h) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- i) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata. Di tali eventi dovrà essere data tempestiva comunicazione ad Arpae Servizio Territoriale di Bologna-Imola e SAC di Bologna.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi della precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/351/2015).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" datata 25/10/2024 (agli atti di ARPAE con PG/2025/66452 del 08/04/2025) e

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

“nota integrativa” datata 08/05/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/111391 del 19/06/2025)

- “Planimetria scarichi” in scala 1:200 e datata Aprile 2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/111391 del 19/06/2025).

Pratica Sinadoc n. 14441/2025

Documento redatto in data 16/09/2025

Spett.le

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
METROPOLITANA Unità AUA ed acque
reflue

PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013. Domanda di Modifica Sostanziale dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE vigente per la riconversione dell'esistente impianto di produzione di biogas in impianto per la produzione di biometano della società ENERLAND SOCIETA' AGRICOLA SRL , sito in Comune di Baricella (BO), via Savena Abbandonato n. 3. Presa atto avvio del procedimento SUAP e specifica pareri/nulla osta attesi dai Soggetti competenti coinvolti nell'istruttoria .

Pratica SINADOC n. 14441/2025

Parere idraulico (Codice pratica 202506513)

Vista l'istanza acquisita agli atti del Consorzio in data 22/04/2025 al prot. n°6513, inoltrata da Arpae per il rilascio di parere idraulico e contestuale comunicazione di sospensione del procedimento per la necessità di acquisire integrazioni documentali, per il procedimento di AUA inerente la riconversione di impianto esistente di produzione di energia elettrica da biogas a produzione di biometano da biomasse di origine agricola in Comune di Baricella, Via Savena Abbandonata n. 3

Vista la riattivazione del procedimento in data 23/06/2025 con prot. n. 9981.

Premesso che:

- l'area oggetto di intervento ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile "Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque" scaricabile al Link:

https://servizi.bonificarenana.it/media/files/Regolamento_polizia_idraulica_Bonifica_Renana.pdf

- l'intervento ricade all'interno del bacino del Canale Lorgana
- con DGR n. 567/2003 - e successivi aggiornamenti - la Regione Emilia Romagna ha approvato il PSAI (Piano Stralcio per l'Assetto del Sistema Idraulico del Reno) al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico e di salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza del fiume Reno, del torrente Idice, del torrente Sillaro e Santerno, del suo bacino imbrifero e di tutte le aree idraulicamente o funzionalmente connesse con i corsi d'acqua medesimi;
- secondo quanto riportato dall'art. 20 del PSAI, al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso dell'acqua, è previsto, nelle zone di espansione, la realizzazione di sistemi di raccolta dedicati alla laminazione con volumi pari ad almeno 500 m3 per ha di superficie trasformata e accorgimenti tecnici a garanzia dell'invarianza idraulica, che vincolino la portata scaricabile nei canali di bonifica ad un valore massimo di 10 l/s per ettaro afferente allo scarico.

Sono escluse, nel conteggio del volume complessivo dei sistemi di raccolta, le superfici territoriali:

- permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- destinate alla realizzazione di sistemi di raccolta a cielo aperto.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta;

- con D.Lgs 49/2010 è stata recepita la Direttiva 2007/60/CEE, che ha introdotto il Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA), con la finalità di costruire un quadro omogeneo al livello distrettuale per la valutazione e la gestione dei rischi da fenomeni alluvionali, al fine di ridurre le conseguenze negative nei confronti della vita e salute umana, dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle attività economiche e delle infrastrutture strategiche;
- gli elementi fondamentali del PGRA sono le mappe di pericolosità e rischio, che ne costituiscono il quadro conoscitivo. In esse il territorio dell'Emilia – Romagna è suddiviso in quattro ambiti: RP – Reticolo Idrografico Principale (di competenza regionale), RSP – Reticolo Secondario di Pianura (di competenza consortile), RSCM – Reticolo Secondario Collinare e Montano e ACM –

Aree Costiere Marine (di competenza regionale). A tal proposito, si precisa che le mappe di probabile inondazione del PGRA, per quanto riguarda il reticolo secondario di Pianura, classificano l'intera area in tre fasce di pericolosità: P1 (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi), P2 (alluvioni poco frequenti – Tr 100 - 200 – media probabilità), P3 (alluvioni frequenti – Tr 20 - 50 – elevata probabilità). Link:

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-rischio-alluvioni/mappe-peric-rischio-all>;

- con DGR 1300/2016 è stato approvato il documento tecnico “Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni con particolare riguardo alla pianificazione di emergenza, territoriale ed urbanistica, ai sensi dell’art. 58 dell’Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell’art. 22 dell’Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del “*Progetto di Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta)*”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 5 del 17/12/2015.

Dato atto che:

- in data 23/08/2010 con prot. n. 5297 lo scrivente Consorzio ha rilasciato, in merito alla richiesta di nulla osta per lo scarico delle acque meteoriche nel bacino dello scolo Lorgana, provenienti dall’attività in oggetto, parere idraulico favorevole condizionato alla previsione di idonei volumi di laminazione (217 mc);

- in data 16/01/2025 con prot. n. 721 lo scrivente Consorzio ha rilasciato parere idraulico favorevole per la “Procedura Abilitativa Semplificata n. 1/2024 per la riconversione dell’esistente impianto di produzione di energia elettrica da biogas a produzione di biometano da biogas da biomasse di origine agricola sito in Via Savena Abbandonata n. 3, Baricella, tra le cui condizioni vi era la rastremazione del diametro di scarico del sistema di laminazione fino ad un valore massimo di 125 mm.

Considerato che il proponente, in aggiunto rispetto a quanto già valutato con i precedenti pareri espressi, ha provveduto ad ottemperare la prescrizione di cui sopra, in merito allo scarico del sistema di laminazione.

Considerato inoltre che:

- il canale di bonifica che può presentare una fonte di rischio sono il Canale Lorgana, inciso e il Canale della Botte, arginato;



- il Canale Savena Abbandonato è di competenza regionale;
- le mappe di pericolosità di inondazione del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) individuano che l'intervento in oggetto ricade all'interno di un'area classificata P2 ALLUVIONI POCO FREQUENTI (Tr100 – Tr200) per il reticolo secondario di Pianura;
- le mappe del rischio del Piano di Gestione Rischio Alluvione (PGRA) individuano che l'intervento in oggetto ricade all'interno di un'area classificata R1 (Rischio moderato o nullo) per il reticolo secondario di Pianura.

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, siamo con la presente a rilasciare **parere idraulico favorevole** per la riconversione di impianto esistente di produzione di energia elettrica da biogas a produzione di biometano da biomasse di origine agricola in Comune di Baricella, Via Savena Abbandonata n. 3, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il soggetto proprietario e gestore dovrà presentare allo scrivente Consorzio di Bonifica e al Comune di Baricella, il piano programmatico di manutenzione dell'invaso di laminazione approvato. Nel piano andranno indicati tutti gli interventi di manutenzione previsti per il mantenimento dell'efficienza idraulica dell'invaso e dei relativi dispositivi (valvole, pompe di sollevamento se previste, pozzetti di ispezione, etc...) con la relativa programmazione temporale;

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenana@pec.it) o all'indirizzo di posta



elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenanait), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti:

- Istruttore della pratica, **Ing. Aspromonte Rossella (tel 348 0707122)** - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
GESTIONE OPERATIVA PIANURA
(Ing. Ilhc Ghinello)

*Il presente documento è sottoscritto esclusivamente con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che attribuiscono
pieno valore legale e probatorio.*



Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Enerland Società Agricola S.r.l.
Comune di Baricella (BO), via Savena Abbandonato n. 3

ALLEGATO B

Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 4/2007 e del Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024

1. Esiti della valutazione

In data 30/04/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/81110 del 30/04/2025), la società ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico del digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Impianto di Digestione Anaerobica alimentato a Biomasse vegetali/effluenti zootecnici/sottoprodotti sito in Comune di Baricella (BO), via Savena Abbandonato n. 3.

L'ARPAE-AACM con PG/2025/81110 del 30/04/2025 ha ricevuto la comunicazione n. 39785 e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Baricella non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dello stabilimento è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ivi comprese le modalità di gestione e stoccaggio di detti materiali così come indicate nel *“Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”* n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna.
- b) L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrando nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
- c) Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 19 marzo 2024 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso

il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione, ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

- d) Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, la società deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
- e) La società Titolare dello stabilimento è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite P.E.C. gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Utilizzazione Agronomica del digestato della precedente AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/351/2015)
- Documentazione Tecnica Utilizzazione Effluenti di Allevamento e del digestato allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento alla Comunicazione di utilizzazione agronomica n. 39785 datata 30/04/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/81110 del 30/04/2025).

Pratica Sinadoc n. 14441/2025

Documento redatto in data 16/09/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Enerland Società Agricola S.r.l.
Comune di Baricella (BO), via Savena Abbandonato n. 3

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di biometano svolta dalla società Enerland Società Agricola S.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Baricella (BO), via Savena Abbandonato n. 3, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E03 (provenienza: impianto di cogenerazione 1)

Portata massima	1100	Nm ³ /h
Altezza minima	4	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: i valori devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%

Ossidi di Azoto	150	mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	60	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	190	mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (escluso il metano)	40	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	2	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante per CO

Periodicità di monitoraggio: annuale

Il Biogas utilizzato quale combustibile del cogeneratore dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X Parte I-Sez.1–lettera r) del D.Lgs.152/06 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo della parte quinta del D.Lgs.n°152/2016 ss.mm.ii., devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

EMISSIONE E04 (provenienza: impianto di cogenerazione 2)

Portata massima	1100	Nm ³ /h
Altezza minima	4	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti: i valori devono essere riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%

Ossidi di Azoto	150	mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo	60	mg/Nm ³
Monossido di Carbonio	190	mg/Nm ³
Carbonio Organico Totale (escluso il metano)	40	mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl)	2	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante per CO

Periodicità di monitoraggio: annuale

Il Biogas utilizzato quale combustibile del cogeneratore dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X Parte I-Sez.1–lettera r) del D.Lgs.n. 152/06 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo della parte quinta del D.Lgs.n. 152/2016 ss.mm.ii., devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

EMISSIONE E05 (provenienza: motori in collaudo – reparto veicoli)

Portata massima	269	Nm ³ /h
Altezza minima	6	m
Durata massima	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Acido Solfidrico H ₂ S	5	mg/Nm ³
Ammoniaca NH ₃	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: nessuno

Periodicità di monitoraggio: annuale

Per quanto riguarda l'emissione di offgas, si invita la società a valutare l'installazione di impianto di recupero della CO₂ al fine di ridurre l'impatto ambientale, sulla base di quanto indicato dalla DGR n. 2347/2019 al punto 4.3.1.1..

Qualora, durante l'esercizio dell'impianto, gli effluenti gassosi del punto di emissione presentino esalazioni maleodoranti, il Gestore di stabilimento dovrà provvedere ad installare un idoneo sistema di abbattimento degli odori.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) Il punto di emissione **E01** (provenienza: torcia di emergenza 1): non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto il punto di emissione funziona esclusivamente in condizione di emergenza (**art. 272 comma 5 del D.lgs. 152/06**).
- b) Il nuovo punto di emissione **E02** (provenienza: torcia di emergenza 2): non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto il punto di emissione funziona esclusivamente in condizione di emergenza (**art. 272 comma 5 del D.lgs. 152/06**).
- c) I punti di emissione **EF1** (provenienza: sfiato del digestore primario 1), **EF2** (provenienza: sfiato del digestore primario 2), **EF3** (provenienza: vasca liquami alimentazione digestori), **EF4** (provenienza: sfiato del digestore secondario), **EF5** (provenienza: sfiato vasca digestato tal quale): trattasi di dispositivi di emergenza non soggetti a limiti.
- d) Per i punti di emissione **E01**, **E02** (torce), **EF1**, **EF2**, **EF3**, **EF4**, **EF5** (sfiati di emergenza) il gestore di impianto deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - i. Il gestore di stabilimento dovrà dotarsi di un registro, il cui format è riportato al punto 13 dell'allegato tecnico alla Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n. 1496/2011, ove dovranno essere annotati gli eventi di entrata in funzione degli apparati di emergenza E01, E02 (torcia), EF1, EF2, EF3, EF4, EF5 (sfiati di emergenza) e la durata dell'evento, la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni e gli interventi di verifica funzionamento e manutenzione dei diversi impianti. Tale registro dovrà essere tenuto presso l'impianto, aggiornato ed a disposizione degli enti di controllo.
 - ii. Come indicato nella precedente prescrizione, il gestore dovrà annotare su apposito registro il numero aperture delle valvole/sfiati di biogas generati da situazioni di emergenza connesse a sovrappressioni nel digestore, oppure a situazioni in cui non sia possibile convogliare il biogas né alla torcia né all'impianto di upgrading. Tale informazione dovrà essere trasmessa allo Scrivente Ufficio al termine di un anno di funzionamento dell'impianto: qualora emerga che siano frequenti gli sfiati di biogas, al fine

di evitare per quanto possibile l'immissione in atmosfera di biogas non trattato (particolarmente impattante dal punto di vista odorigeno) verrà valutato se prevedere un adeguato sistema di captazione e trattamento supplementare.

- e) Per i punti di emissione **E01**, **E02** (torce) il gestore di impianto deve rispettare le seguenti prescrizioni:
- i. L'utilizzo della torcia deve essere limitato alle situazioni di emergenza, di malfunzionamento o di manutenzione dell'impianto di trattamento del biogas.
 - ii. Così come previsto dall'Allegato 1, punto 2.5 del DLgs 36/2003 "*Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del biogas deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura $T > 850$ °C, concentrazione di ossigeno maggiore o uguale a 3% in volume e tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 s*", la combustione del biogas in torcia deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni (minime): Temperatura di combustione > 850 °C, tempo di ritenzione $\geq 0,3$ secondi;
 - iii. Le torce devono essere in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione del 99% espressa come $CO_2 / (CO_2 + CO)$.

3. Emissioni in atmosfera diffuse

- a) Per il contenimento e la mitigazione delle **EMISSIONI DIFFUSE** originate dall'attività, il Gestore di stabilimento dovrà adottare le migliori soluzioni gestionali secondo le tecnologie disponibili

4. Impatto Odorigeno

- a) Così come previsto dal Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023, al fine di valutare l'eventuale impatto odorigeno delle emissioni convogliate e diffuse della Ditta, **entro 4 mesi** dal rilascio dell'AUA, il Gestore dovrà presentare ad ARPAE-AACM e ARPAE-APAM-Distretto di Pianura-Imola sede di San Giorgio in Piano, una relazione tecnica descrittiva con identificazione di tutte le sorgenti odorigene presenti in impianto (emissioni convogliate, emissioni diffuse areali attive e/o passive, emissioni fuggitive, ecc.) e la loro individuazione in planimetria con definizione di tempi e durata di funzionamento degli impianti (e di svolgimento delle attività) e delle relative emissioni, che comprenda una descrizione degli interventi previsti sulle fonti di emissioni odorigene, una descrizione dell'area territoriale di interesse per possibili ricadute odorigene, con particolare attenzione a presenza antropica, aree residenziali, produttive, commerciali, agricole e ricettori sensibili, l'applicazione di un modello di dispersione i cui requisiti siano conformi a quanto riportato nell'Allegato A1 per la stima dell'impatto olfattivo nel dominio spaziale di simulazione. La suddetta valutazione permetterà all'autorità competente di richiedere eventuali approfondimenti e verifiche per tutti gli aspetti da chiarire.
- b) **Entro 6 mesi** dal rilascio dell'AUA, il Gestore dovrà presentare ad ARPAE-AACM e ARPAE-APAM Distretto di Pianura-Imola sede di San Giorgio in Piano, un Piano di Monitoraggio degli odori. Il monitoraggio dovrà prevedere sia il campionamento delle sorgenti più impattanti interne all'impianto sia al confine dello stesso, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte e uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente del vento.
- c) In relazione a quanto richiesto dalla DGR n. 1495/2011 punto 3.3, dovrà essere eseguita una campagna di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di 2 anni dall'entrata in funzione dell'impianto; il monitoraggio deve essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022.
- d) Si dovranno prevedere almeno 2 autocontrolli all'anno da eseguirsi con cadenza stagionale. Dovrà essere data comunicazione anticipata (almeno 15 gg) ad ARPAE- AACM e ARPAE-ST e Comuni

interessati, delle giornate in cui avverranno i campionamenti. Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto dovrà trasmettere tali dati alla Autorità Competente.

- e) Al termine di ogni campagna di monitoraggio, dovranno essere trasmessi ad ARPAE- AACM e ARPAE-ST, gli esiti analitici corredati di apposita relazione tecnica riassuntiva.
- f) Tutte le analisi di unità odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore. I referti analitici relativi alle singole campagne dovranno essere corredati di apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, contenente i risultati dei controlli relativi alla misura della concentrazione di odore in OUE/m³ delle diverse sorgenti.
- g) A seguito degli esiti delle campagne di misura o qualora dovessero emergere problematiche/segnalazioni di disagio odorigeno (da intendersi come segnalazioni di disturbo olfattivo formulate dalla popolazione e/o accertate nel corso dei sopralluoghi, e di cui l'autorità competente abbia accertato l'affidabilità, la congruità e la pertinenza rispetto alla provenienza dallo stabilimento), l'autorità competente potrà richiedere approfondimenti e/o pervenire ad una prescrizione di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere il livello di concentrazioni delle unità odorigene, così come previsto nelle procedure contenute nelle già citate: Linee Guida Arpae della Direzione Tecnica ARPAE 35/DT *"Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii."*, e Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui Reg.Dec. 309/2023 *"Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia emissioni odorigene impianti e attività"*.

5. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

6. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano

comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).

- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

7. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

8. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SOX) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);

	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NOX) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Solfidrico (H2S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020 (*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

9. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

10. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - 1. per i punti di emissione **E03**, **E04** ed **E05** la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni **E03**, **E04** ed **E05**, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a

regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

11. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

12. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica/Ciclo Produttivo" datata 25/10/2024 (agli atti di ARPAE con PG/2025/66452 del 08/04/2025).
 - "Planimetria emissioni" in scala 1:400 e datata 19/09/2024 (agli atti di ARPAE con PG/2025/66452 del 08/04/2025).

Pratica Sinadoc n. 14441/2025

Documento redatto in data 16/09/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Enerland Società Agricola S.r.l.
Comune di Baricella (BO), via Savena Abbandonato n. 3

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 24/10/2024 presentata dalla società **Enerland Società Agricola S.r.l.** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di produzione di biometano svolta nello stabilimento sito in Comune di Baricella, via Savena Abbandonato n. 3.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del Comune di Baricella con nota Prot. n. 8862 del 16/07/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Baricella con parere acustico favorevole Prot. n. 8862 del 16/07/2025 (agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/128816 del 17/07/2025). Tale documento è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato D al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Acustica agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/351/2015).
- Elaborato "Valutazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data

24/10/2024 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società **Enerland Società Agricola S.r.l** relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/66452 del 08/04/2025).

Pratica Sinadoc n. 14441/2025

Documento redatto in data 16/09/2025

Baricella lì, 16/07/2025

Prot. n. 8862

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

VISTO:

L'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

- Il DPCM 14/11/1997 – “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- La Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 05/02/2010k, con cui è stato approvato il Regolamento comunale per l'inquinamento acustico;
- La relazione di impatto acustico redatta dal tecnico competente in acustica P.I. Trivellato Antonio iscritto all'elenco della Regione Veneto al n. 368 e all'Elenco Nazionale al n. 1005, pervenuta in data 08/04/2025;

PREMESSO CHE:

In data 08/04/2025 la Società Enerland Società Agricola S.R.L., con sede a Castenaso (BO) in Via Tosarelli n. 23, ha presentato domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente per la riconversione dell'esistente impianto di produzione di biogas in impianto per la produzione di bio-metano, sito a Baricella (BO) in Via Savena Abbandonato n. 3.

AUTORIZZA

La Società Enerland Società Agricola S.R.L. a svolgere l'attività sopra descritta, nel rispetto delle seguenti condizioni acustiche:

- Limiti di emissione sonora: devono essere rispettati i valori di immissione e emissione previsti dal DPCM 14/11/1997 in relazione alla classe acustica di appartenenza del territorio.

In caso di superamento dei limiti o di violazione delle condizioni indicate, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente e potrà essere revocata l'autorizzazione.

IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Geom. Federico Ferrarato

(documento firmato digitalmente¹)

¹ Ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.